

Allegato 1 del Regolamento disciplinare degli studenti

MANCANZE, SANZIONI E PROCEDURA

AREA 1 - FREQUENZA

AREA 2 – IMPEGNO

AREA 3 - RISPETTO DELL'AMBIENTE, DELLE STRUTTURE E DELLE COSE DELLE PERSONE E DELLA SCUOLA (ATTREZZATURE, SUSSIDI DIDATTICI, LABORATORI)

AREA 4 - RISPETTO DELLE PERSONE

AREA 5 - NORMATIVA SULL'UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

AREA 6 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

* * *

AREA 1 - FREQUENZA

Art. 3, comma 1, D.P.R. n. 248/1998, come modificato ed integrato da D.P.R. n.235/2007, richiamato dall'art. 3, comma 1, del Regolamento disciplinare degli studenti.

Artt. 1 – 6 - 7 del Regolamento interno d'Istituto.

MANCANZE	SANZIONI E PROCEDURA
1. Ritardi sistematici nell'ingresso a scuola. 2. Assenze saltuarie e ripetute. 3. Assenze non giustificate e/o documentate nei tempi e nei modi previsti. 4. Giustificazione di assenza con firma contraffatta. 5. Mancata comunicazione di voti e di avvisi ai genitori. 6. Mancanza di firme dei genitori per comunicazioni sul diario (relative a note disciplinari, uscite, etc.). 7. Contraffazione delle firme dei genitori per comunicazioni sul diario (relative a note disciplinari, uscite, etc.). 8. Mancata disponibilità in classe o danneggiamento del libretto personale.	Per tutte le mancanze , in base ai principi di proporzionalità e gradualità: - ammonizione verbale del docente; - ammonizione scritta del docente. Per le mancanze 4 – 7 : - se reiterate, il Consiglio di classe può valutare l'opportunità di proporre al dirigente scolastico anche l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica. Nel caso in cui ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza possono essere anche adottate, singolarmente o congiuntamente, le seguenti iniziative: - telefonata alla famiglia dello studente e/o convocazione a scuola di essa per un colloquio nella stessa o in successiva giornata; - coinvolgimento del dirigente scolastico: il

	docente, affidata temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico, accompagna lo studente dal dirigente scolastico o, se ritenuto più opportuno, richiede l'intervento di quest'ultimo in classe; - allontanamento dello studente sino al termine delle lezioni per i comportamenti più gravi o qualora ragioni di opportunità lo richiedano (ad esempio, il comportamento dello studente è tale da rendere problematico o da addirittura impedire lo svolgimento della lezione), da richiedere da parte del docente al dirigente scolastico (o al docente collaboratore in caso di sua assenza), convocando immediatamente a scuola i rispettivi genitori affinché siano subito informati della mancanza commessa dal proprio figlio e lo prelevino. Se grave e/o reiterata la mancanza inciderà sul voto relativo al comportamento.
--	--

AREA 2 – IMPEGNO

Art. 3, comma 1, D.P.R. n. 248/1998, come modificato ed integrato da D.P.R. n.235/2007, richiamato dall'art. 3, comma 1, del Regolamento disciplinare degli studenti.

Artt. 3 - 9 del Regolamento interno d'Istituto.

MANCANZE	SANZIONI E PROCEDURA
1. Non indossa l'abbigliamento uniforme previsto dall'art. 9 del Regolamento interno d'Istituto. 2. Non porta il materiale necessario per l'attività didattica. 3. Non svolge i compiti assegnati. 4. Non si impegna nello studio. 5. Non rispetta le consegne dei docenti. 6. Non presta l'attenzione necessaria durante l'attività didattica. 7. Interrompe continuamente la lezione con interventi inopportuni. 8. Porta materiale estraneo all'attività didattica. 9. Si comporta scorrettamente durante le prove di verifica (suggerisce ai compagni, utilizza foglietti, copia dai compagni, etc.).	Per tutte le mancanze, in base ai principi di proporzionalità e gradualità: - ammonizione verbale del docente; - ammonizione scritta del docente. Per la mancanza 1: - anche ammonizione scritta del dirigente scolastico. Per le mancanze 3 – 4 – 5 – 6: - anche eventuale assegnazione di compiti aggiuntivi. Per la mancanza 8: - anche immediato ritiro del materiale estraneo all'attività didattica e restituzione al termine della lezione. Per materiale particolarmente pericoloso e/o sconvolgente, immediato suo ritiro e sua consegna in Presidenza per essere restituito direttamente ed esclusivamente ai genitori dello studente. Per la mancanza 9 anche immediato ritiro dell'elaborato con valutazione negativa per chi copia. Per le mancanze 7 – 8 – 9: - se reiterate, il Consiglio di classe può valutare anche l'opportunità di proporre al dirigente scolastico anche l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

	Nel caso in cui ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza possono essere anche adottate, singolarmente o congiuntamente, le seguenti iniziative: - telefonata alla famiglia dello studente e/o convocazione a scuola di essa per un colloquio nella stessa o in successiva giornata; - coinvolgimento del dirigente scolastico: il docente, affidata temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico, accompagna lo studente dal dirigente scolastico o, se ritenuto più opportuno, richiede l'intervento di quest'ultimo in classe; - allontanamento dello studente sino al termine delle lezioni per i comportamenti più gravi o qualora ragioni di opportunità lo richiedano (ad esempio, il comportamento dello studente è tale da rendere problematico o da addirittura impedire lo svolgimento della lezione), da richiedere da parte del docente al dirigente scolastico (o al docente collaboratore in caso di sua assenza), convocando immediatamente a scuola i rispettivi genitori affinché siano subito informati della mancanza commessa dal proprio figlio e lo prelevino. Se grave e/o reiterata la mancanza inciderà sul voto relativo al comportamento.
--	---

AREA 3 - RISPETTO DELL'AMBIENTE, DELLE STRUTTURE E DELLE COSE DELLE PERSONE E DELLA SCUOLA (ATTREZZATURE, SUSSIDI DIDATTICI, LABORATORI)

Art. 3, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 248/1998, come modificato ed integrato da D.P.R. n.235/2007, richiamato dall'art. 3, commi 5 e 6, del Regolamento disciplinare degli studenti.

Artt. 12 – 14 del Regolamento interno d'Istituto.

MANCANZE	SANZIONI E PROCEDURA
1. Sporca con cartacce e/o altro gli ambienti scolastici (aula, corridoi, laboratori, etc.). 2. Imbratta con scritte banchi, muri, bagni, etc. 3. Danneggia materiali altrui. 4. Danneggia gli arredi scolastici (banchi, sedie, armadi, etc.) 5. Danneggia attrezzature e sussidi didattici (computer, carte geografiche, libri, strumenti musicali, etc.). 6. Danneggia i lavandini e i sanitari dei servizi igienici. 7. Sottrae materiali della scuola, del personale scolastico o dei compagni. 8. Manomette il registro di classe. 9. Utilizza le macchine distributrici di bevande durante le ore di lezione senza autorizzazione.	Per tutte le mancanze, in base ai principi di proporzionalità e gradualità: - ammonizione verbale del docente; - ammonizione scritta del docente; Per la mancanza 1: - anche pulizia, se possibile, dell'ambiente sporcato. Per la mancanza 2: - anche eliminazione dell'imbrattamento, ove possibile, delle superfici sporcate. Per le mancanze 3 – 4 – 5 – 6: - anche, se il danno è irreparabile, risarcimento pecuniario dello stesso; qualora non ne venga individuato il preciso responsabile, si applica quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento disciplinare; - anche restituzione del materiale sottratto e,

	se impossibile, riacquisto dello stesso o risarcimento pecuniario similmente a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento disciplinare. Per le mancanze 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9: - se reiterate, il Consiglio di classe può valutare l'opportunità di proporre al dirigente scolastico anche l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica. Nel caso in cui ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza possono essere anche adottate, singolarmente o congiuntamente, le seguenti iniziative: - telefonata alla famiglia dello studente e/o convocazione a scuola di essa per un colloquio nella stessa o in successiva giornata; - coinvolgimento del dirigente scolastico: il docente, affidata temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico, accompagna lo studente dal dirigente scolastico o, se ritenuto più opportuno, richiede l'intervento di quest'ultimo in classe; - allontanamento dello studente sino al termine delle lezioni per i comportamenti più gravi o qualora ragioni di opportunità lo richiedano (ad esempio, il comportamento dello studente è tale da rendere problematico o da addirittura impedire lo svolgimento della lezione), da richiedere da parte del docente al dirigente scolastico (o al docente collaboratore in caso di sua assenza), convocando immediatamente a scuola i rispettivi genitori affinché siano subito informati della mancanza commessa dal proprio figlio e lo prelevino. Se grave e/o reiterata la mancanza inciderà sul voto relativo al comportamento.
--	--

AREA 4 - RISPETTO DELLE PERSONE

Art. 3, comma 2, D.P.R. n. 248/1998, come modificato ed integrato da D.P.R. n.235/2007, richiamato dall'art. 3, comma 2, del Regolamento disciplinare degli studenti.

Art. 8 del Regolamento interno d'Istituto.

MANCANZE	SANZIONI E PROCEDURA
1. Comportamento scorretto durante la ricreazione e i cambi di ore dei docenti. 2. Comportamento non adeguato all'ambiente scolastico (abbigliamento sconveniente, mancanza di ordine e pulizia). 3. Uso di linguaggio scurrile o blasfemo. 4. Compimento di atti osceni. 5. Comportamenti offensivi (insulti, epiteti volgari, ingiuria, calunnia, diffamazione, denigrazione, derisione) intimidatori (minacce), prevaricanti (atti di bullismo e molestie continuate) o discriminatori	Per le mancanze 1 – 2, in base ai principi di proporzionalità e gradualità: - ammonizione verbale del docente; - ammonizione scritta del docente. - se reiterate, il Consiglio di classe può valutare l'opportunità di proporre al dirigente scolastico anche l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica. Per le mancanze 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9: - allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

(disparità di trattamento a causa delle caratteristiche individuali o etniche) nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. e di estranei, posti in essere anche per via telematica. 6. Comportamenti offensivi (insulti, epiteti volgari, ingiuria, calunnia, diffamazione, denigrazione, derisione) intimidatori (minacce), prevaricanti (atti di bullismo e molestie continuate) o discriminatori (disparità di trattamento a causa delle caratteristiche individuali o etniche) nei confronti dei compagni, posti in essere anche per via telematica. 7. Tutte le condotte di "cyberbullismo" descritte all'art. 1, comma 2, della Legge 29 maggio 2017, n. 71. 8. Violenza fisica nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. e di estranei, perpetrata anche con uso di oggetti che possono provocare ferite o danni. 9. Violenza fisica nei confronti dei compagni, perpetrata anche con uso di oggetti che possono provocare ferite o danni.	Nel caso in cui ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza possono essere anche adottate, singolarmente o congiuntamente, le seguenti iniziative: - telefonata alla famiglia dello studente e/o convocazione a scuola di essa per un colloquio nella stessa o in successiva giornata; - coinvolgimento del dirigente scolastico: il docente, affidata temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico, accompagna lo studente dal dirigente scolastico o, se ritenuto più opportuno, richiede l'intervento di quest'ultimo in classe; - allontanamento dello studente sino al termine delle lezioni per i comportamenti più gravi o qualora ragioni di opportunità lo richiedano (ad esempio, il comportamento dello studente è tale da rendere problematico o da addirittura impedire lo svolgimento della lezione), da richiedere da parte del docente al dirigente scolastico (o al docente collaboratore in caso di sua assenza), convocando immediatamente a scuola i rispettivi genitori affinché siano subito informati della mancanza commessa dal proprio figlio e lo prelevino. Se grave e/o reiterata la mancanza inciderà sul voto relativo al comportamento.
--	---

AREA 5 - RISPETTO DELLA NORMATIVA SULL'UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Art. 8 del Regolamento interno d'Istituto.

Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007.

Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007.

TIPO DI MANCANZA	SANZIONE E PROCEDURA
1. Maneggiare il telefono cellulare o altro dispositivo elettronico spento durante lo svolgimento delle attività didattiche. 2. Accendere e tenere acceso il telefono cellulare o altro dispositivo elettronico durante lo svolgimento delle attività didattiche. 3. Raccogliere, conservare, utilizzare e divulgare mediante il telefono cellulare o altro dispositivo elettronico immagini, filmati o registrazioni vocali acquisiti da altri durante lo svolgimento delle attività didattiche. 4. Acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali mediante il telefono cellulare o altro dispositivo elettronico durante lo svolgimento delle attività didattiche e raccogliere, conservare, utilizzare e divulgare gli stessi.	Per la mancanza 1: - ammonizione scritta del docente. Per la mancanza 2: - ammonizione scritta del docente; - al 3° evento verificatosi, allontanamento dalla comunità scolastica. Per le mancanze 3 - 4: - al 1° evento verificatosi, allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un numero di giorni stabilito tenendo conto della differenza tra acquisizione e divulgazione di immagini, filmati e registrazioni vocali e sola divulgazione di essi. Per le mancanze 2 - 3 - 4: - anche ritiro immediato del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico, che verrà consegnato in Presidenza per essere restituito

	direttamente ed esclusivamente ai genitori dello studente. Nel caso in cui ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza possono essere anche adottate, singolarmente o congiuntamente, le seguenti iniziative: - telefonata alla famiglia dello studente e/o convocazione a scuola di essa per un colloquio nella stessa o in successiva giornata; - coinvolgimento del dirigente scolastico: il docente, affidata temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico, accompagna lo studente dal dirigente scolastico o, se ritenuto più opportuno, richiede l'intervento di quest'ultimo in classe; - allontanamento dello studente sino al termine delle lezioni per i comportamenti più gravi o qualora ragioni di opportunità lo richiedano (ad esempio, il comportamento dello studente è tale da rendere problematico o da addirittura impedire lo svolgimento della lezione), da richiedere da parte del docente al dirigente scolastico (o al docente collaboratore in caso di sua assenza), convocando immediatamente a scuola i rispettivi genitori affinché siano subito informati della mancanza commessa dal proprio figlio e lo prelevino. Se grave e/o reiterata la mancanza inciderà sul voto relativo al comportamento.
--	---

AREA 6 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

Art. 3, comma 4, D.P.R. n. 248/1998, come modificato ed integrato da D.P.R. n.235/2007, richiamato dall'art. 3, comma 4, del Regolamento disciplinare degli studenti.

Art. 6 del Regolamento interno d'Istituto.

D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3.

MANCANZE	SANZIONI E PROCEDURA
1. Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza: a. inosservanza del divieto di fumo; b. uso di materiali infiammabili; c. intralcio delle uscite di sicurezza; d. uso improprio delle scale di emergenza; e. manomissione delle attrezzature antincendio; f. asportazione di cartelli di segnaletica di sicurezza. 2. Comportamento che può incidere sulla sicurezza propria e altrui: a. correre e spintonarsi; b. uscita senza autorizzazione dalla classe; c. uscita prolungata dalla classe; d. allontanamento senza autorizzazione dal gruppo classe durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico e nel corso di	Per le mancanze 1 c – d – f e 2 a – b – c – d: - ammonizione scritta del docente; - ammonizione scritta del dirigente scolastico. Per le mancanze 1 a – b – e e 2 e – f – g – h: - allontanamento dello studente dalla comunità scolastica. Nel caso in cui ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza possono essere anche adottate, singolarmente o congiuntamente, le seguenti iniziative: - telefonata alla famiglia dello studente e/o convocazione a scuola di essa per un colloquio nella stessa o in successiva giornata;

uscite (per visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.); e. uscita senza autorizzazione dall'edificio scolastico durante l'orario delle lezioni; f. uso di bevande alcoliche, anche nel corso di uscite (per visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.); g. detenzione e/o consumo e/o spaccio di sostanze stupefacenti, anche nel corso di uscite (per visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.); h. compimento di qualsiasi azione rischiosa che metta a repentaglio la vita propria e altrui, anche nel corso di uscite (per visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.).	- coinvolgimento del dirigente scolastico: il docente, affidata temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico, accompagna lo studente dal dirigente scolastico o, se ritenuto più opportuno, richiede l'intervento di quest'ultimo in classe; - allontanamento dello studente sino al termine delle lezioni per i comportamenti più gravi o qualora ragioni di opportunità lo richiedano (ad esempio, il comportamento dello studente è tale da rendere problematico o da addirittura impedire lo svolgimento della lezione), da richiedere da parte del docente al dirigente scolastico (o al docente collaboratore in caso di sua assenza), convocando immediatamente a scuola i rispettivi genitori affinché siano subito informati della mancanza commessa dal proprio figlio e lo prelevino. Se grave e/o reiterata la mancanza inciderà sul voto relativo al comportamento.
--	--